

STEFANIA STOFFELLA

IL DIRITTO NATURALE NELLA  
CORRISPONDENZA E NEGLI SCRITTI  
DI GIOVANNI BATTISTA GRASER  
E DI CLEMENTE BARONI CAVALCABÒ

ABSTRACT - During the 18th Century Clemente Baroni – who promoted the Italian translation of Samuel Pufendorf's *De iure naturae et gentium* (1757-1759) – played a leading role in European circulation of the principal writings of German and French doctrine of Natural Law. The unpublished correspondence between Clemente Baroni and Giovanni Battista Graser reveals important informations about the participation of the Agiati for the renovation of the juridical and political European culture.

KEY WORDS - Clemente Baroni, Giovanni Battista Graser, Doctrine of Natural Law.

RIASSUNTO - Nel XVIII secolo Clemente Baroni – che promosse la traduzione in italiano del *De iure naturae et gentium* (1757-1759) di Samuel Pufendorf – ebbe una funzione di primissimo piano nella diffusione nel panorama europeo delle principali opere del diritto naturale maturate in Germania e in Francia. L'inedita corrispondenza tra Clemente Baroni e Giovanni Battista Graser offre importanti informazioni sul contributo degli Agiati nel rinnovamento della cultura giuridica e politica europea.

PAROLE CHIAVE - Clemente Baroni, Giovanni Battista Graser, Giusnaturalismo.

Clemente Baroni (1726-1796), che può essere considerato a buon diritto «il primo e il più significativo erede dell'esperienza intellettuale del Tartarotti» <sup>(1)</sup>, così scriveva il 21 marzo 1750 all'amico Giovanni Battista Graser (1718-1786), allora professore di retorica nel ginnasio di Rovereto:

---

<sup>(1)</sup> QUAGLIONI 2001, p. 15.

«Ho finalm[ente con]segnato allo stampatore quella mia [trat]tazione delle Cirimonie romane, e mi sono [preso] la libertà di mettervi in fronte il nome v[ostro] giacchè a voi veracemente fino sul bel [princi]pio la indirizzai, e so di certo di non [essermi] nella scelta ingannato. Ho poi [piacere che] voi abbiate nell'animo di volervi [impegnare in qual]che cosa di vostro, nel che mi obblig[o] molto, perché sono sicuro, che da ciò p[er una] mia qualunque siasi fatica ne ri[caverò] un notevole lustro, e splendore»<sup>(2)</sup>.

Con questo inedito documento – conservato nell'archivio dell'Accademia roveretana degli Agiati insieme ad altre lettere al Graser, datate tra il 1750 e il 1783 – il Baroni informava l'amico dell'imminente pubblicazione dell'opera, che sarebbe uscita dalla stamperia roveretana di Francescantonio Marchesani con il seguente titolo: *Lettera intorno alle cirimonie, e complimenti degli antichi Romani di Clemente Baroni Cavalcabò al Signore Abate Giovambatista Graser Professore di Rettorica nel Ginnasio di Rovereto*<sup>(3)</sup>. Quella dissertazione in forma epistolare porta la data «20 novembre 1747»<sup>(4)</sup> e fu pubblicata nel 1750, nell'anno della nascita a Rovereto – città che nella periferia dell'Impero esprimeva «l'indirizzo più liberale nella politica e nella cultura» – dell'Accademia degli Agiati<sup>(5)</sup>. Si tratta di uno dei primi lavori del Baroni, e, tra i numerosi suoi scritti, uno dei pochi che uscì a stampa<sup>(6)</sup>. Grazie a quell'opera d'intonazione muratoriana il Baroni, come ricorda Carlo Rosmini nella biografia pubblicata poco dopo la sua morte, guadagnò la stima nella «Repubblica Letteraria», ottenendo il plauso «de' più segnalati ingegni d'Italia»<sup>(7)</sup>.

La stima nei confronti del Baroni non era confinata all'interno dell'ambiente italiano: essa era assai vivida all'interno del panorama culturale europeo. Lo dimostra, ad esempio, il lavoro che uscì l'anno successivo intitolato *Lettera ad un Giornalista Oltremontano sopra il Con-*

<sup>(2)</sup> C. Baroni a G.B. Graser, [Sacco], 21 marzo 1750: AARA, *Graser*, 945.1. Integro congetturamente il testo, guasto ai margini. Su Graser: CHIUSOLE 1787, pp. 205-206. Si veda ora per tutti MASCHIETTO 2002, pp. 564-566.

<sup>(3)</sup> Cfr. BARONI CAVALCABÒ 1750. Sul Baroni sono ancora utili le biografie di CHIUSOLE 1787, pp. 202-205; MAZZUCHELLI 1758, pp. 384-386 e TELANI 1835. Cfr. inoltre LEONARDI 1964, pp. 462-466.

<sup>(4)</sup> Cfr. BARONI CAVALCABÒ 1750, p. CVII.

<sup>(5)</sup> ALLEGRI 1997, p. 79.

<sup>(6)</sup> Gli scritti giuridici e politici del Baroni, finora inediti, sono di prossima pubblicazione in un volume a cura di chi scrive. Tra i lavori a stampa del Baroni, si ricordano qui in breve [BARONI CAVALCABÒ] (con il nome siglato dell'autore: C.B.D.C.B.) 1749 e Id. 1776.

<sup>(7)</sup> ROSMINI 1798, p. 19 (cito dall'esemplare conservato in BCR, segnato M.z. 55).

*gresso Notturmo delle Lammie del Sig. Abate Girolamo Tartarotti* <sup>(8)</sup>. Lo scritto, scaturito dallo studio compiuto insieme con il maestro Tartarotti intorno ai più spinosi problemi della dottrina giuridica settecentesca, alimentava il vivace dibattito in Europa sulla necessità delle riforme <sup>(9)</sup>.

Acquista un significato pregnante la dedica al Graser della *Lettera intorno alle cirimonie*, nata da una polemica di Francesco Rosmini, cancelliere del Magistrato mercantile di Bolzano, a detta del Baroni «mortal nemico delle cirimonie» <sup>(10)</sup>. Il Graser aveva dato aiuto all'impresa del Baroni, fornendo utili suggerimenti e precise informazioni circa le fonti, indicando con cura i passi delle *auctoritates* latine, delle quali il Baroni si era avvalso nel proprio studio e che in buona parte aveva utilizzato per sostenere le proprie idee <sup>(11)</sup>. Tutto ciò è testimoniato da una densa lettera che il Graser inviò al Baroni per comunicargli la propria riflessione «sopra quella [...] dotta fatica»:

«Per altro avrei avuto intenzione di far come un'etopeia del carattere degli antichi romani, e da quella poi dedurre con vari passi quasi come corollari le cagioni, per cui certe cirimonie da essi usate non sono usate da noi, e certe, che [appresso] noi sono in voga, non erano conosciute da loro; onde s'avrebbe dileguata la maraviglia, che fa M. Rollin sopra quei due passi uno d'Orazio, l'altro di Tacito. E qui volea mostrare quanto differenti eran gli antichi nello sciegliere gli amici, e trattar con essi, e come veramente appresso loro l'amicizia era più sincera (siccome più spiccate eran anche le inimicizie) e quello toglieva le disparità, ed induceva quella eguaglianza tra gli amici, che oggidì non si vede» <sup>(12)</sup>.

<sup>(8)</sup> Cfr. BARONI CAVALCABÒ 1751.

<sup>(9)</sup> È appena il caso di ricordare che Ferdinand Sterzinger allegò il pensiero dell'Accademico in un discorso tenuto «a Monaco il 13 ottobre 1766, in una solenne seduta dell'Accademia bavarese delle scienze [...] all'elettore Massimiliano Giuseppe» (VENTURI 1998<sup>2</sup>, pp. 386-387). Sul problema giuridico della stregoneria nella trattatistica del XVIII secolo, si veda QUAGLIONI 1999b. Su Girolamo Tartarotti si veda il ritratto di BERENGO 1978. Cfr. inoltre ALLEGRI 2002, pp. 583-586, e *Convegno* 1997. Ancora utile infine BROLL 1901.

<sup>(10)</sup> BARONI CAVALCABÒ 1750, p. CVI.

<sup>(11)</sup> Il Baroni, in particolare, scrive: «Se vi fa[ticate] a leggerla, come ora si sta, vedrete, che [le] cose da voi suggeritemi, d'alcune, seco[ndo]chè mi son cadute in acconcio, ne ho fatto [uso,] ed altre, o per non avervi trovato luo[go] opportuno, o per qualche altro mio par[tico]lar fine, e motivo le ho tralasciate, si[ccome] altre cose pure tralasciai, che non de[t]to fuori di proposito mi si eran parat[e] dinanzi da potervi aggiungere» (C. Baroni a G.B. Graser, [Sacco], 21 marzo 1750: AARA, *Graser*, 945.1).

<sup>(12)</sup> G.B. Graser a C. Baroni, [Bolzano], [1750]: BCR, ms. 17.4 (6).

Il Graser, quindi, allega gli *exempla* degli antichi per sostenere il Baroni contro Charles Rollin (1661-1741), rettore dell'Università di Parigi e membro del Collège Royal, il quale aveva negato l'uso delle cerimonie nel mondo romano<sup>(13)</sup>. In conclusione il Baroni condivide l'idea di Scipione Maffei affermando: «Poiché io per me credo molto vero il sentimento del Signor Marchese Scipion Maffei, il qual nella sua pregiatissima Opera della Scienza Cavalleresca rapportando la sentenza di Pietro Baile», che gli eruditi si sarebbero «adoperati» nello «studio dell'Antichità» al punto che è impossibile «trovar intorno ad esse soggetto nuovo», dichiara che un «tal detto» non si addice «ove si parli di costumi»<sup>(14)</sup>.

Oggetto dell'esame 'comparatistico' del Baroni era lo studio dei costumi degli antichi, cioè dei *mores*, delle consuetudini, o meglio della consuetudine come supposta espressione di una razionalità comune, che restava il lascito problematico della tradizione romanistica alla moderna stagione del diritto naturale. Non si trattava di interessi di carattere 'antiquario', naturalmente, ma di indagini che si collocavano nella tradizione recente dei Domat, dei Montesquieu, degli Heinecke, cioè degli eredi dell'umanesimo giuridico alle prese con una rinnovata indagine in quello che lo stesso Domat aveva definito come il solo deposito storico della razionalità giuridica: il mondo delle istituzioni e del diritto dei Romani. Come testimoniano altre sue opere – tra le quali l'intervento nella tornata accademica del 25 febbraio 1753 *Sulle veglie presso gli antichi Romani* e lo scritto inedito *Dell'uso del bacio in antichità*, letto nella tornata accademica del primo luglio 1755<sup>(15)</sup> – il Baro-

<sup>(13)</sup> L'opera di Rollin fu tradotta in buona parte in italiano. Tra il 1740 e il 1773, a Venezia, presso Giambattista Albrizzi, usciva la *Storia romana dalla fondazione di Roma sino alla battaglia di Azio, cioè sino al finimento della Repubblica del Sig. Rollin. Traduzione dal francese*. Si trattava dell'edizione usata da Baroni, come testimonia l'appunto che l'Agiato fece a proposito di un luogo del volume III dove il pensiero di Rollin «è mal tradotto» (cfr. BARONI CAVALCABÒ 1750, p. IV e n. a). Tra gli scritti di Rollin tradotti in italiano, si ricordano ROLLIN 1734 e ID. 1742.

<sup>(14)</sup> BARONI CAVALCABÒ 1750, pp. CIV-CV. Il Maffei è autore del trattato *Della scienza chiamata cavalleresca*, contro i duelli, che in quell'epoca scatenò accese polemiche (cfr. DONATI 1978, pp. 30-71).

<sup>(15)</sup> C. BARONI, *Dell'uso del bacio in antichità*, in AARA, ASL: Mss, 131.8 [già V, 384]. In apertura il Baroni scrive: «Il benigno compatimento, che presso de' letterati incontrò la mia del tutto giovanile fatica fin dall'anno 1750 col mezzo delle stampe pubblicata intorno a complimenti degli Antichi Romani, m'invogliò ad andar facendo negli autori latini, la lettura de' quali benché in filosofici studi occupato non ho mai dimesso ad andar facendo, dissi, nuove osservazioni, sul tal argomento, giacché sul principio non m'era proposto di dare un compiuto sistema de' suddetti complimenti, e d'esaurirne l'idea, ma solamente mi era contentato di far vedere, quanto andavano

ni continuerà ad occuparsi delle consuetudini dei popoli antichi, alla ricerca di quella che egli chiamava «la regola de' costumi, ossia la legge naturale» comune a tutti gli uomini <sup>(16)</sup>.

Seguendo il metodo comparatistico inaugurato da Bodin e portato alle sue conseguenze 'scettiche' da Montaigne – o, per usare le sue parole, da «Michele di Montagna» – l'Accademico studiava con spirito critico le regole sulle quali, a suo parere, si fondavano concordemente le società civili. Come lo stesso Baroni avrà modo di spiegare nell'importante dissertazione *Sui rapporti tra Essere supremo e legge naturale* (1755), per diritto naturale bisogna però intendere quella «scienza, che a distinzione dell'altre meriterebbe d'esser chiamata la scienza dell'uomo». Si tratta della scienza dalla quale derivano «i principi co' quali misurando le umane azioni si possa giudicare, se queste sieno o lodevoli, o sconcie e da vituperarsi»: scienza pratica, dunque, che occupa rispetto alla logica un luogo diverso e superiore, proprio in quanto «gli errori della volontà sono più pregiudiziali e da temersi, che quelli dell'intelletto possa», scienza «che prescrive le leggi non a una sola città, o nazione, ma a tutto il mondo, non ai soli privati, ma anche ai principi, non ai soli popoli considerati in pace, ma anche quelli considerati in guerra» <sup>(17)</sup>.

Risalta in questo luogo l'idea del diritto come scienza, e come scienza dell'uomo per eccellenza, come disciplina dotata di una forza ordinante ed eguagliatrice.

Il Baroni sembra inoltre conservare intatto il senso della problematicità del rapporto tra lo studio dei *mores* e la deduzione del diritto naturale, come mostra la dissertazione *Sul diritto naturale* del 1756 <sup>(18)</sup>, così come l'altra, presentata l'anno successivo, *Sopra alcuni Costumi, e azioni comunemente praticati dai antichi, e specialmente da Romani*, dove egli, evidentemente contro il pufendorfiano Samuel Cocceius, cerca di dimostrare quanto il *consensus gentium* sia «un mezzo inefficace per venire in lume di ciò, che la legge naturale ci vieta, o ci prescrive» <sup>(19)</sup>.

---

errati coloro, che portavano opinione, che gli antichi nel far atti d'onore, ossia complimenti fossero più semplici [...] di noi [...] mentre feci conoscere [...] che gli antichi non meno di noi avevano [...] formulari di complimento feci comprendere che in alcune cose ci superavano [...] e che una gran parte de' complimenti, che da noi presentemente si usano sono da essi a noi derivati».

<sup>(16)</sup> C. Baroni a G.B. Graser, Sacco, 23 agosto 1755: AARA, Graser, 945.1.

<sup>(17)</sup> C. BARONI, *Sui rapporti tra Essere supremo e legge naturale*: AARA, ASL: Mss, 131.3 [già V, 348].

<sup>(18)</sup> C. BARONI, *Sul diritto naturale*: AARA, ASL: Mss, 133.1 [già VII, 406].

<sup>(19)</sup> C. BARONI, *Che il consenso delle genti sopra alcuni Costumi, e azioni comune-*

È soprattutto intorno alle idee esposte da Jean Barbeyrac (1674-1744) in margine alle sue traduzioni delle opere principali di Pufendorf e di Grozio <sup>(20)</sup> – che il Baroni ha provveduto attivamente a promuovere e a far circolare nell’ambiente culturale italiano – che l’Accademico costruisce il proprio pensiero, dimostrando un vivo interesse tanto per la cultura giuspolitica tedesca quanto per quella francese. Il Baroni fu infatti uno dei protagonisti della pubblicazione della traduzione italiana del *De iure naturae et gentium* (1672) di Pufendorf, condotta sull’edizione francese del Barbeyrac ad opera del bresciano Giovambattista Almici (1717-1793): l’impresa editoriale costituisce il primo ingresso in Italia delle dottrine di diritto naturale di origine germanica, ‘filtrate’ in Italia attraverso il canale francese <sup>(21)</sup>.

A unire il Baroni e il Graser, in un singolare e strettissimo legame di amicizia, fondato su di una profonda stima reciproca, erano gli studi nei quali furono insieme impegnati. In entrambi è presente innanzitutto l’intenzione – esemplata sull’insegnamento e sullo spirito muratoriano e tartarottiano – di attribuire allo studio della storia e dei ‘classici’, ricchi depositari di argomenti di carattere giuridico e politico, un valore civile che va ben oltre un esercizio di erudizione. In questo senso il Baroni e il Graser, che descrive l’amico come «dignum, meritoque colendum Baronium doctum, solidae pietate amantem, cui par gravitate data est solertia prudens» <sup>(22)</sup>, vestono, per così dire, quell’abito intellettuale grazie al quale proprio in quegli anni maturava il progetto di dare vita all’Accademia degli Agiati. L’epistolario e gli scritti del Baroni e del Graser, che furono tra i primi membri iscritti all’Accademia, sono un’importante testimonianza del contributo che essi offrirono nel segno di un rinnovamento degli studi sul quale fondare una ‘società civile e colta’. Non è di certo un caso che in quei documenti emerga tra tutti un forte interesse per «lo studio del gius Naturale», che, come scrive

---

*mente praticati dai Antichi, e specialmente da’ Romani è un mezzo inefficace onde conoscere ciò che la legge naturale vieta o prescrive: BCR, ms. 16.6 (6), c. [1].*

<sup>(20)</sup> Su Barbeyrac è ancora utile, a dispetto di qualche fraintendimento, la vecchia biografia di MEYLAN 1937. Si vedano inoltre POTT 2002 e LABRIOLA 2003. Notizie importanti si leggono ora anche in HERMANIN 2003. Un contributo particolarmente utile, benché ancora inedito, è quello di ORLANDI 1999-2000, sulla biblioteca giuridica di Barbeyrac.

<sup>(21)</sup> La traduzione italiana, che è una complessa rielaborazione dell’*editio princeps* di Pufendorf, uscì in quattro tomi per i torchi dello stampatore Pietro Valvasense a Venezia tra il 1757 e il 1759. Sull’intera vicenda si veda QUAGLIONI 1999a; ID. 2000. Mi permetto inoltre di rinviare a STOFFELLA 2000, e a EAD. 2001.

<sup>(22)</sup> ROSMINI 1798, p. 14, n. a.

il Baroni nella *Confutazione del sentimento di Samuel Cocceius intorno all'Origine del Diritto Naturale*, «è divenuto, in Germania principalmente, così comune, e tanti hanno scritto, e pubblicato su di esso i loro pensieri, che ormai non è mancato alcun Autore, il quale abbia compilato l'Istoria delle fatiche letterarie uscite in tal proposito alla luce» (23).

Il Baroni aveva coinvolto il Graser nell'«impegno di esaminare i varii sentimenti di così fatti scrittori» (24). Lo dimostra una lettera del primo aprile 1756, che il Baroni mandò al Graser mentre questi era a Bolzano. La missiva appartiene, dunque, al periodo durante il quale si preparava la traduzione italiana del *De iure naturae et gentium* di Pufendorf.

Il Baroni scrive a più riprese al Graser con la richiesta di fornirgli l'opera di Thomasio:

«[Vi ringr]azio della diligenza, che mi promettete d'usare [per] procurarmi il libro del Tommasio; su di che mi viene ora in mente, che vi potreste abboccare col nostro Signor Francesco Rosmini, per vedere, s'egli [...] avesse occasione più comoda e spedita della vostra per un tal effetto, avendomi egli altre volte assistito felicemente nella compera d'altri libri, che vengono dalla Germania [...]. Fate avvertire, che il *Fundamenta Juris Naturae* è libro distinto dal *Jurisprudentia Divina* del [mede]simo autore, perché comprende bensì anche [quel]l'ultimo i fondamenti del Diritto Naturale, ma pa[re, che ne]l primo essendo stato dall'autore pubblicato [ven]ti anni dopo del secondo, non solo vi [h]a cangiato il titolo, ma vi ha fatto molte altre [n]otabili mutazioni anche ne' sentimenti, le quali [mi] preme assai di vedere, avendo io già nelle [man]i la *Jurisprudentia Divina* [...]» (25).

(23) C. BARONI, *Confutazione del sentimento di Samuel Cocceius intorno all'Origine del Diritto Naturale*, in BCR, ms 16. 6. (5), c. [7]. Accanto al titolo originario della dissertazione si legge l'aggiunta di altra mano: «Che i moti naturali, o sia il naturale istinto, e il consenso delle Genti, non son mezzi valevoli a conoscere le leggi di Natura». Cfr. QUAGLIONI 1999a, p. 244 e n. 36.

(24) C. BARONI, *Confutazione del sentimento di Samuel Cocceius intorno all'Origine del Diritto Naturale*, in BCR, ms 16. 6. (5), c. [7].

(25) AARA, Graser, 945.1, C. Baroni a G.B. Graser, Sacco, 1 aprile 1756; 12 maggio 1756 («Vi ringrazio nuovamente delle diligenze da voi usate per procurarmi il Tommasio, e sto con grande attenzione de' riscontri, che vi verranno»); 23 giugno 1756 («Se le promesse, che da vostri corrispondenti vi son venute, non riescano vane, nella presente fiera dovrebbe esser capitato in Bolgiano il libro del Tommasio, il qual perciò attendo insieme coll'avviso del prezzo, che vi farò costì sborsare»); 18 luglio 1756 («Ho inteso con dispiacere, come voi ed io siamo stati delusi dalla speranza concepita d'aver nella passata fiera il Tommasio. Ad ogni modo, se, come dite, avete dato nota di esso a diversi, non può essere a meno che da qualche parte non isbuchi fuori. Vi ringrazio frattanto degli incomodi, che per cagion mia vi prendete»).

Il Baroni, dunque, in possesso già delle *Institutiones Jurisprudentiae Divinae* (1688), chiedeva l'intervento dell'amico per procurarsi l'opera più matura del Thomasius (1655-1728), i *Fundamenta Juris Naturae* (1709). Ancora una volta egli non si limitava a chiedere l'aiuto del Graser per procacciarsi le opere dei principali autori del giusnaturalismo moderno. Confidando che il Graser gli avrebbe riservato quelle «dotte opposizioni», per le quali egli si dichiarava debitore e che, come egli stesso afferma, «più care» gli erano «di qualunque elogio», perché gli davano «materia di riflettere, e sempre più» <sup>(26)</sup> illuminarsi, il Baroni disputava continuamente con il Graser sulle questioni più importanti del *ius naturale* moderno. Documenta il vivace dialogo tra i due Accademici soprattutto una lettera del 23 agosto 1755, con la quale il Baroni, consapevole che l'«argomento» che egli aveva «tralle mani» era «assai [di]licato [...], atto a scandaliz[zar]e», in attesa del ritorno a Rovereto del Graser, lo invitava ad un incontro per «discorrervi sopra insieme a lungo» <sup>(27)</sup>.

Il «ragionamento» al quale il Baroni allude, che «quantunque breve», come egli scrive, gli «costò [...] una mediocre fatica di studio, e di meditazione», ora conservato nell'archivio dell'Accademia roveretana degli Agiati e recante il titolo *Sui rapporti tra Essere Supremo e Legge naturale*, fu presentato durante la tornata accademica del 27 febbraio 1755 <sup>(28)</sup>. Tale dissertazione riguarda una questione di capitale importanza per la storia del pensiero giuridico dell'età moderna: si tratta del celebre postulato groziano dell'autoevidenza dei principi del diritto naturale, insomma dell'*etsi daremus non esse Deum* contenuto nel § 11 dei *Prolegomena ad De iure belli ac pacis* (1625) <sup>(29)</sup>, e per il quale Grozio radicalizzava la distinzione, già nota alla cultura teologico-giuridica medievale e della prima modernità grazie alla diffusione del paradigma tomista, fra il diritto divino positivo e il diritto divino naturale, depositato quest'ultimo nella ragione umana e conoscibile immediatamente per la ragione stessa.

Così il Baroni si rivolge al Graser:

«Vi dirò, che malamente v'immaginate, che rimossa la supposizione dell'esistenza d'Iddio, non rimanga alcun mezzo per conoscere la regola de' costumi, ossia la legge naturale: per[ché] rimane sempre la ragione uma-

<sup>(26)</sup> C. Baroni a G.B. Graser, Sacco, 9 dicembre 1752: AARA, *Graser*, 945.1.

<sup>(27)</sup> C. Baroni a G.B. Graser, Sacco, 23 agosto 1755: AARA, *Graser*, 945.1.

<sup>(28)</sup> C. BARONI, *Sui rapporti tra Essere supremo e legge naturale*, in AARA, *ASL: Mss*, 131.3 [già V, 348]; BONAZZA 1999, p. 54.

<sup>(29)</sup> Cfr. GROTIUS 1993, p. 10. Cfr. inoltre GROZIO 1979, p. 38.

na, la quale è valevole per se sufficientemente a farci conoscere que[lla] regola, dappoichè essa è fondata nella natura, [cos]tituzione degli uomini, la qual costituzione per[ciò,] quando venga attentamente studiata, ci mette in i[s]tato di conoscer perfettamente la legge naturale, [e l'obblig]o, che ha ognuno d'uniformarsi ad essa» <sup>(30)</sup>.

E in seguito, dopo aver definito la legge come «una rego[la] delle cose da farsi, e da tralasciarsi» e l'obbligazione come «l'unione di un motivo giusto, e indispensabile con un'azione libera», il Baroni, riflettendo sulle «difficoltà» mossegli dal Graser, ribatteva all'amico:

«In quanto a quello [p]oi, che dite, che senza Iddio non ci può esser ordine, e senza ordine non ci può esser legge, sarà vero l'uno e l'altro: ma io in ciò non entro, e dico solo, che stando le cose umane come sono, l'uomo può conoscere la legge naturale, e l'obbligo che ha d'osservarla anche senza supporre l'esistenza d'Iddio. Non so, se mi spieghi sufficientemente, perché ciò con poche parole non è forse possibile da farsi. Mi sarà però caro d'intendere, se nulla capite della mia mente».

La corrispondenza tra il Baroni ed il Graser consente di valutare la partecipazione dei due Accademici al dibattito, ormai in corso anche in ambito cattolico, intorno alle dottrine del diritto naturale moderno. Quei documenti testimoniano il contributo dei due Accademici alla recezione nell'ambiente culturale italiano di un pensiero nuovo, eversivo della tradizione giusdottrinale ereditata dal diritto comune. È in questa prospettiva che deve essere interpretata anche la discussione «intorno all'uso di flagellarsi», proposta dal Baroni in una lettera del 23 febbraio 1757 e originata dalla lettura di Johann Gottlieb Heinecke (1681-1741), in particolare dello Heinecke che egli aveva letto nella traduzione italiana <sup>(31)</sup>, e sulla quale il Graser suggeriva delle «erudite, e giudiziose osservazioni» <sup>(32)</sup>. Valga poi, a mero titolo di esempio, la lettera del 19 novembre 1757, con la quale il Baroni invita il Graser a riflettere sul «parallelo, che fa il barone Malfatti nel suo Pro Memoria tra teologi protestanti e cattolici per rapporto a qualche opera del Wolfio, che incontrò presso i primi rigidissima censura, e scansò intieramente quella de' secondi» <sup>(33)</sup>.

<sup>(30)</sup> C. Baroni a G.B. Graser, Sacco, 23 agosto 1755: AARA, *Graser*, 945.1.

<sup>(31)</sup> Cfr. C. Baroni a G.B. Graser, Sacco, 23 febbraio 1757: AARA, *Graser*, 945.1. In quella lettera si legge: «L'Eineccio nella sua Filosofia Morale, e quel ch'è più da notarsi nell'edizione di Venezia [...]».

<sup>(32)</sup> C. Baroni a G.B. Graser, Sacco, 23 febbraio 1757: AARA, *Graser*, 945.1.

<sup>(33)</sup> C. Baroni a G.B. Graser, Sacco, 19 novembre 1757: AARA, *Graser*, 945.1.

Nella stessa lettera il Baroni sollecita, per il tramite del Graser, il comune amico Francesco Rosmini a dare una «risposta intorno all'opera del Puffendorf, cioè se si è determinato a prenderla», sottolineando la necessità che «o egli [...] o alcuno degli amici» provvedano a «farne acquisto»<sup>(34)</sup>. E si veda anche la lettera con la quale, il 5 settembre 1766, il Baroni invita il Graser alla lettura dei «*Ragionamenti sopra la legge naturale e civile*» del Pilati, nei quali, come spiega l'Accademico, l'autore «tratta dei difetti delle leggi romane, e [...] della maniera di trattare le medesime leggi»<sup>(35)</sup>. I *Ragionamenti intorno alla legge naturale e civile*, pubblicati a Venezia presso Antonio Zatta nel 1766, seguono ad appena due anni di distanza l'altrettanto importante lavoro del Pilati, *L'esistenza della legge naturale*<sup>(36)</sup>. I brevi cenni del Baroni rivelano il comune interesse per le dottrine del nuovo diritto naturale, al quale il Pilati attinge molto per riflettere sulle riforme. Nei suoi lavori, seguendo il metodo e il pensiero del Baroni, il Pilati allega Grozio, Pufendorf, Barbeyrac, e poi ancora Bynkershoek, Cumberland e l'allievo di Pufendorf, Heinrich Cocceius, autore del *Grotius illustratus* e padre di Samuel, il quale, su commissione di Federico II, preparò il primo progetto di codice prussiano<sup>(37)</sup>.

Nei suoi scritti, dedicati in massima parte all'etica, il Graser si era non a caso occupato delle dottrine del diritto naturale, con osservazioni che, come ricorda Carlo Rosmini, sottoponeva al giudizio del Baroni. «Affezionatissimo del Baroni», il Graser «non solea pubblicar cosa ove questa non avesse prima ottenuto l'approvazione di lui, al quale concedeva l'assoluta libertà di correggere, cambiare, troncare secondo che meglio ne gli paresse»<sup>(38)</sup>. Il Baroni non mancava di soddisfare alle richieste dell'amico, come avvenne nel caso di un'opera che prendeva impulso dalle nuove dottrine provenienti dal mondo protestante. Il titolo stesso di quest'opera del Graser, pubblicata a Vienna nel 1767, *De eo quod dicitur: ubi desinit Ethicus ibi incipit Juriconsultus, sive de Philosophiae moralis ad Jurisprudentiam necessitate*<sup>(39)</sup>, suggerisce che

<sup>(34)</sup> C. Baroni a G.B. Graser, Sacco, 19 novembre 1757: AARA, *Graser*, 945.1.

<sup>(35)</sup> C. Baroni a G.B. Graser, Sacco, 5 settembre 1766: AARA, *Graser*, 945.1.

<sup>(36)</sup> Cfr. PILATI 1764; ID. 1766. Si veda ora *Carlo Antonio Pilati* 2002, in particolare pp. 113-142.

<sup>(37)</sup> Per la vasta letteratura pufendorfiana e per i teorici del giusnaturalismo moderno è sempre utile FASSÒ 2001. Sul pensiero giuridico e politico di Pufendorf vedi da ultimo e per tutti TODESCAN 2001. Su Richard Cumberland (1631-1718) si vedano KIRK 1987, e SÈVE 1989, pp. 39-41.

<sup>(38)</sup> ROSMINI 1798, pp. 13-14.

<sup>(39)</sup> GRASER 1767.

l'opera è ricca di elementi che attengono al diritto naturale. L'espressione «ubi desinit Ethicus ibi incipit iuriconsultus» è modellata su quella di Ippocrate, mediata da Galeno, per la quale «ubi desinit Phisicus, ibi incipit Medicus». In una lettera al Graser il Baroni ricorda questo calco, esemplato sull'unione che stringe lo studio della fisica con la medicina, per sottolineare lo stretto legame tra l'etica, la morale e il diritto <sup>(40)</sup>. Si tratta di un'idea ricorrente nel pensiero del nuovo diritto naturale, apertamente e frequentemente richiamata nella letteratura del XVIII secolo. Barbeyrac distingue le scienze in «trois classes» individuandole nella morale, nella medicina e nelle scienze matematiche <sup>(41)</sup>. Wolff eredita questa idea e si sofferma su questo legame in più luoghi delle sue opere, in particolare dove si occupa dei diritti e dei doveri degli uomini <sup>(42)</sup>.

Il Graser illustra il significato di questo breve ma incisivo ricordo:

«Celebre, ac vulgatum est illud: 'Ubi desinit Ethicus ibi iuriconsultus incipit'; breve quidam dictum, sed ipsa brevitate commendabile, quod scilicet plus contineat sapientiae, quam putare possit, qui fracto cortice nucleum non eduxerit. Duo enim in se complectitur: primo Ethicam ad iurisprudentiam manuducere: deinde vero eam inter utramque intercedere necessitudinem, ut sine Ethica ne primum quidem iurisprudentiae initium habere se gloriari quis possit» <sup>(43)</sup>.

Se da un lato quell'espressione dichiara l'idea per la quale il diritto non può prescindere dall'etica, dall'altra, tuttavia, manifesta quel mutamento che in quel contesto cominciò a realizzarsi proprio con l'opera di Thomasius e che con Kant avrebbe poi contribuito ulteriormente ad 'esiliare' il diritto separandolo e 'depurandolo' dall'etica.

Commentando lo scritto del Graser ancor prima che fosse pubblicato, il Baroni, in una lettera dell'8 agosto 1766, avanza le seguenti riflessioni:

«Se al filosofo morale e pratico appartiene l'insegnar le regole per conseguire la felicità, e le leggi sono regole, et quidem necessarie e indispensabili per [con]seguirla, è ben chiaro che al detto filosofo, e non al [iureconsulto] appartiene il trattar delle leggi: e infatti ne' tempi antichi

<sup>(40)</sup> C. Baroni a G.B. Graser, Sacco, 8 agosto 1766: AARA, *Graser*, 945.1.

<sup>(41)</sup> PUFENDORF 1740, Libro II, cap. IV, §. 13, p. 295.

<sup>(42)</sup> Si legge, ad esempio, nell'opera principale di Wolff: «Nous appelons savans, ceux qui possèdent des connoissances dans les diverses sciences qui existent. Un *jurisconsulte* est donc un savant en droit; un *médecin*, en médecine: un *physicien* est un homme versé dans la connoissance des choses naturelles [...]» (WOLFF 1758, Libro VI, cap. VII, §. 1, p. 366).

<sup>(43)</sup> GRASER 1767, p. 4.

non si ritrova, che altri che filosofi abbiano s[critto] su questa materia; e solamente dipoi che il numero dell[e] leggi è cresciuto a dismisura, e dipoi ché particola[rmente] s'è posta in voga nell'Europa la vasta Raccolta di Giustiniano, s'è incominciato a formar delle legg[i] una facoltà separata dalla filosofia; ed allora il filosofo morale s'è ridotto a parlar delle leggi in iscorc[io] e a darne solo un'idea generale. E di qui credo io, che abbia tratta l'origine il detto: *Ubi desinit Ethicus, ibi [incipit] jurisconsultus*; in quell'istessa maniera ch'è na[to un] altro: *Ubi desinit Phisicus, ibi incipit Medicus*»<sup>(44)</sup>.

Di conseguenza, precisa poi il Baroni, «non vi sarà mai un perfetto iureconsulto che non sia insieme buon etico»<sup>(45)</sup>. Il Graser aveva spiegato che laddove termina il lavoro dell'etico, da lì, e in modo congiunto, inizia quello del giureconsulto:

«Nam si ibi incipit altera, ubi altera desinit, adeo ut idem sit, et iurisprudentiae initium, et Ethicae finis, eademque sint et prima illius principia, et ultima huius dogmata; consequens est, tunc demum, et non antea iurisconsultum unumquemque esse incidere, ubi Ethicae studium absolverit. Hoc ut intelligamus, illud diligenter notandum est, non a legibus Philosophiam, sed a Philosophia leges aut natas, aut agnitas esse»<sup>(46)</sup>.

La giurisprudenza è generata dall'etica, che ne è perciò il presupposto imprescindibile ed è per questo motivo che, come scrive ancora l'Accademico, «iurisprudentia non datur sine vera ac solida Philosophia»<sup>(47)</sup>. Il Graser spiega che l'etica e la scienza del diritto formano un'unica dimensione, tanto che il giurista è tale solo se ha compiuto gli studi di etica. Egli prosegue insistendo sull'importanza di questa idea anche per lo studio dei principi di diritto naturale:

«Nam quamvis leges naturales aeternae sint, naturae nostrae insitae et inseparabiles; audimus quidem earum vocem, impulsusque sentimus, at non ante tamen quid illi impulses, aut quid voces illae sibi velint, intelligimus, neceas ab appetitis sentientis motibus secernimus, quam rationis ac Philosophiae accedente lumine, earum natura, necessitate, Constantia, et cum natura nostra Convenientia animadversa»<sup>(48)</sup>.

Il dialogo tra il Baroni e il Graser, e dunque tra gli eredi del pensiero muratoriano, testimonia il tentativo a metà del Settecento di coniu-

<sup>(44)</sup> C. Baroni a G.B. Graser, Sacco, 8 agosto 1766: AARA, *Graser*, 945.1.

<sup>(45)</sup> C. Baroni a G.B. Graser, Sacco, 8 agosto 1766: AARA, *Graser*, 945.1.

<sup>(46)</sup> GRASER 1767, p. 4.

<sup>(47)</sup> *Ibidem*, p. 9.

<sup>(48)</sup> *Ibidem*, p. 4.

gare il mondo riformato con quello cattolico per mezzo delle dottrine di matrice assolutistica nate nel tardo Seicento. Quel pensiero, insieme a quello del XVI secolo – in particolare di Bodin, di Althusius e del cosiddetto ‘scetticismo’ francese –, a quello di Grozio e del complesso ‘sistema’ pufendorfiano, sfocia nella giuspubblicistica tedesca. La nuova e complessa stagione di pensiero politico e giuridico europeo passa soprattutto attraverso quella «sorta di nuova scolastica della politica e del diritto, caratteristica dei paesi nei quali la Riforma ha trionfato e nei quali la politica» è ormai «liberata dalla soggezione ai paradigmi del diritto comune di scuola italiana» (49).

Si tratta di spunti preziosi per comprendere la complessa questione storica, tuttora aperta, della recezione italiana del diritto naturale moderno proveniente da Oltralpe. Si può dunque affermare che per merito dei contributi del Baroni e del Graser veniva formandosi un laboratorio di idee di capitale importanza. Esse si videro inserite in un vivace dibattito, assumendo così un ruolo di primo piano – che andava oltre i confini, per così dire, del panorama intellettuale italiano – nel rinnovamento della cultura giuridica e filosofica europea.

#### BIBLIOGRAFIA

- ALLEGRI M. 1997, *Tra Vienna e Venezia: la formazione di una società colta nella Rovereto di primo Settecento*, in *Convegno Girolamo Tartarotti (1706-1761). Un intellettuale roveretano nella cultura europea del Settecento. Rovereto, 12-14 ottobre 1995*, in «Atti della Accademia roveretana degli Agiati», 246, 1996, pp. 67-89.
- ALLEGRI M. 2002, *La produzione letteraria*, in M. BELLABARBA - G. OLMI (edd.), *Storia del Trentino. IV: L'età moderna*, Bologna, pp. 555-596.
- [BARONI CAVALCABÒ C.] 1749, *Dichiarazione dell'istituto e scopo de' Liberi Muratori dove si prende a confutare il candeliere acceso de' Liberi Muratori eretto di fresco. Opera tradotta dal latino nel volgare idioma da C.B.D.C.B.*, Rovereto, F.A. Marchesani.
- BARONI CAVALCABÒ C. 1750, *Lettera intorno alle cirimonie, e complimenti degli antichi Romani di Clemente Baroni Cavalcabò al Signore Abate Giovambatista Graser Professore di Rettorica nel Ginnasio di Rovereto*, Rovereto, F.A. Marchesani.
- BARONI CAVALCABÒ C. 1751, *Lettera del Signor Clemente Baroni delli Marchesi Cavalcabò ad un Giornalista Oltramontano, sopra il Congresso notturno delle Lammie del Sig. Abate Girolamo Tartarotti*, in G. TARTAROTTI, *Apologia del congresso notturno delle Lammie, o sia risposta di Girolamo Tartarotti all'Arte magica diledguata del Sig. March. Scipione Maffei, Ed all'opposizione del Sig. Assessore Bartolommeo Melchiori. S'aggiunge una lettera del Sig. Clemente Baroni Cavalcabò*, Venezia, S. Occhi.

(49) QUAGLIONI 2004, p. 71.

- BARONI CAVALCABÒ C. 1776, *Idea della storia, e delle consuetudini antiche della valle Lagarina, ed in particolare del Roveretano, di un socio dell'Imp. Reg. Accademia degli Agiati*, Rovereto, F.A. Marchesani.
- BERENGO M. 1978, *Girolamo Tartarotti*, in *La letteratura italiana. Storia e testi*, XLIV. 5, *Dal Muratori al Cesarotti*, Milano-Napoli, pp. 317-390.
- BONAZZA M. (ed.) 1999, *Accademia roveretana degli Agiati. Inventario dell'archivio (secoli XVI-XX)*, Trento-Rovereto.
- BROLL E. 1901, *Studi su Girolamo Tartarotti*, Rovereto.
- Carlo Antonio Pilati. *La Chiesa non è uno Stato. Scritti scelti di un illuminista trentino* 2002, a cura di S. GALLI, Roma.
- CHIUSOLE A. 1787, *Notizie antiche e moderne della Valle Lagarina e degli uomini illustri della medesima in supplemento alle Memorie antiche di Rovereto del chiarissimo Tartarotti*, Verona, Merlo.
- Convegno Girolamo Tartarotti (1706- 1761). Un intellettuale roveretano nella cultura europea del Settecento. Rovereto, 12-14 ottobre 1995* 1997, in «Atti della Accademia roveretana degli Agiati», 246, 1996.
- DONATI C. 1978, *Scipione Maffei e la 'Scienza chiamata cavalleresca'. Saggio sull'ideologia nobiliare al principio del Settecento*, in «Rivista Storica Italiana», 90, pp. 30-71.
- FASSÒ G. 2001, *Storia della filosofia del diritto. II: L'età moderna*, Roma-Bari.
- GRASER G.B. 1767, *De eo quod dicitur: ubi desinit Ethicus ibi incipit Juriconsultus, sive de Philosophiae moralis ad Jurisprudenciam necessitate Acroasis habita a J.B. Graserio in Leopoldina Oenipontana Universitate Ethices Professore O. P., ac Theresianae ibidem Bibliothecae Praefecto ad auditores suos*, Vindobonae, J.T. Trattner.
- GROZIO U. 1979, *Prolegomeni al diritto della guerra e della pace*, traduzione, introduzione e note di G. FASSÒ, aggiornamento di C. FARALLI, Napoli.
- GROTIUS H. 1993, *Prolegomena*, in *De iure belli ac pacis libri tres in quibus ius naturae et gentium item iuris precipua explicantur*, a cura di B.J.A. DE KANTER-VAN HETTINGA TROMP, Aalen, pp. 1-28.
- HERMANIN C. 2003, *Samuel Werenfels. Il dibattito sulla libertà di coscienza a Basilea agli inizi del Settecento*, Firenze.
- KIRK L. 1987, *Richard Cumberland and Natural Law. Secularisation of Thought in Seventeenth-Century England*, Cambridge.
- LABRIOLA G.M. 2003, *Barbeyrac interprete di Pufendorf e Grozio. Dalla costruzione della sovranità alla teoria della resistenza*, Napoli.
- LEONARDI C. 1964, *Baroni Cavalcabò, Clemente*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, VI, Roma, pp. 462-466.
- MASCHIETTO B. 2002, *Graser, Giovanni Battista*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, LVIII, Roma, pp. 564-566.
- MAZZUCHELLI G.M. 1758, *Gli scrittori d'Italia cioè notizie storiche, e critiche intorno alle vite, e agli scritti dei letterati italiani del Conte Giammaria Mazzucchelli Bresciano*, II, Brescia, G.B. Bossini.
- MEYLAN P. 1937, *Jean Barbeyrac (1674-1744) et les débuts de l'enseignement du droit dans l'ancienne Académie de Lausanne*, Lausanne.
- ORLANDI S. 1999-2000, *La biblioteca giuridica di Jean Barbeyrac*, tesi di laurea (rel. D. Quaglioni), Università degli Studi di Trento.
- PILATI C.A. 1764, *L'esistenza della legge naturale impugnata e sostenuta da C. A. Pilati*, Venezia, A. Zatta.
- PILATI C.A. 1766, *Ragionamenti intorno alla legge naturale e civile*, Venezia, A. Zatta.

- POTT S. 2002, *Reformierte Morallehren und deutsche Literatur von Jean Barbeyrac bis Christoph Martin Wieland*, Tübingen.
- PUFENDORF S. 1740, *Le droit de la nature et des gens, ou Systeme general Des principes les plus importants de la morale, de la jurisprudence et de la politique. Par le Baron de Pufendorf; traduit du latin Par Jean Barbeyrac, Docteur, & Professeur en Droit dans l'Université de Groningue. Avec des Notes du Traducteur; & une Préface, qui sert d'Introduction à tout l'Ouvrage. Nouvelle Edition, revûe de nouveau & augmentée considérablement*, Londres, J. Nours.
- QUAGLIONI D. 1999a, *Pufendorf in Italia. Appunti e notizie sulla prima diffusione della traduzione italiana del 'De iure naturae et gentium'*, in «Il pensiero politico», 32, pp. 235-250.
- QUAGLIONI D. 1999b, *Tradizione criminalistica e riforme nel Settecento. Il 'Congresso notturno delle Lammie' di Girolamo Tartarotti (1749)*, in F. LIOTTA (ed.), *Studi di storia del diritto medievale e moderno*, Bologna, pp. 253-275.
- QUAGLIONI D. 2000, *La cultura giuridica a Rovereto nel Settecento*, in M. ALLEGRI (ed.), *L'affermazione di una società civile e colta nella Rovereto del Settecento. Atti del Seminario di studio (Rovereto, 3-4 dicembre 1998)*, Rovereto, pp. 7-19.
- QUAGLIONI D. 2001, *L'eredità del pensiero tartarottiano*, in M. ALLEGRI (ed.), *Rovereto, il Tirolo, L'Italia: dall'invasione napoleonica alla belle époque. Atti del Seminario di studio (Rovereto, 28-29 ottobre 1999)*, Rovereto, pp. 9-19.
- QUAGLIONI D. 2004, *La sovranità*, Roma-Bari.
- ROLLIN C. 1734, *Storia degli antichi Egizi, de' Cartaginesi, degli Assiri, de' Babilonesi tradotta dal francese*, Venezia, G.B. Albrizzi.
- ROLLIN C. 1742, *Istruzione per la buona educazione de' fanciulli e delle giovanette del Sig. Carlo Rollin che serve d'introduzione al Trattato della maniera d' insegnare e di studiare le belle lettere*, Venezia, G.B. Albrizzi.
- ROSMINI C. 1798, *Memorie intorno agli scritti di Clemente Baroni Cavalcabò*, Rovereto, L. Marchesani.
- SÈVE R. 1989, *Leibniz et l'Ecole moderne du droit naturel*, Paris.
- STOFFELLA S. 2000, *Absolutismo e diritto naturale in Italia nel Settecento*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», 26, pp. 137-175.
- STOFFELLA S. 2001, *Il diritto naturale e la cultura italiana del Settecento. Documenti per la storia del 'De iure naturae et gentium' di Samuel von Pufendorf in Italia*, in «Laboratoire italien. Politique et société», 1, 2, pp. 173-199.
- TELANI G. 1835, *Baroni Cavalcabò, Clemente*, in *Biografia degli Italiani illustri nelle scienze, lettere ed arti nel secolo XVIII, e de' contemporanei compilata da letterati italiani di ogni provincia e pubblicata per cura del Professore Emilio de Tipaldo*, II, Venezia, pp. 100-106.
- TODESCAN F. 2001, *Le radici teologiche del giusnaturalismo laico, III: Il problema della secolarizzazione nel pensiero giuridico di Samuel Pufendorf*, Milano.
- VENTURI F. 1998<sup>2</sup>, *Settecento riformatore. I: Da Muratori a Beccaria*, Torino.
- WOLFF C. 1758, *Principes de droit de la nature et de gens*, Amsterdam, M. Michel.

